



Tribunale di Catania

Sezione Immigrazione

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Rossella Vittorini,

visti gli atti della causa n. r.g. **11066/2026**,

visti gli artt. 737 e ss. c.p.c.;

Premesso che in seno al ricorso il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di essere autorizzato a rimanere nel territorio nazionale;

Rilevato che la Commissione territoriale ha adottato un provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale "per manifesta infondatezza" ai sensi dell'articolo 28 ter del D.lgs. n. 25/2008, applicando la procedura accelerata di frontiera ex art. 45 par. 1 del Regolamento UE 2024/1348;

Rilevato che i termini della procedura accelerata sono stati rispettati e che l'impugnazione della decisione della Commissione è stata proposta nel termine prescritto dall'art. 35- ter, comma, 1 del D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n. 100/2026;

Rilevato che il ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità/nullità del provvedimento, censurando, tra l'altro, il difetto delle garanzie procedurali per i soggetti vulnerabili, in quanto soggetto sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (per come emerge dal verbale di audizione, pag. 7, nel corso della quale ha dichiarato di essere stato imprigionato in Libia e lasciato in mare senza sapere dove stavano andando) e la conseguente incidenza sul diritto soggettivo di protezione del richiedente, compromesso dal modello procedimentale adottato;

che nel ricorso (pag. 13) si contesta che *"la determina presidenziale non ha svolto alcuna valutazione soggettiva sulle vulnerabilità del sig. [REDACTED] né tanto meno oggettiva rispetto alla compatibilità del luogo ove è svolta la procedura di frontiera"*,

Ritenuto che, in difetto di elementi da cui evincere l'effettiva adozione delle garanzie in questione (non essendo pervenute note difensive né documentazione ex art. 35 ter, comma 4 bis, del D.lgs. n. 25/2008), la mancata adeguata considerazione delle condizioni di vulnerabilità

del richiedente potrebbe integrare una violazione atta ad inficiare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera e la riespansione - alla luce dei principi espressi delle Sezioni Unite, n. 11399/2024 - della procedura ordinaria al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente, essendo in gioco diritti fondamentali;

Rilevato che, alla luce della già richiamata giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Un. 11399/2024), deve ritenersi applicabile l'art. 35 bis, comma 3°, del D.lgs. n. 25/2008, trattandosi di principio che, seppur enunciato in relazione al mancato rispetto dei termini di svolgimento della procedura accelerata, è tuttavia applicabile nel caso in cui non siano state rispettate le garanzie procedurali poste a tutela del richiedente e/o difettino i presupposti per la valida instaurazione della procedura accelerata, in quanto intimamente connesso al principio di effettività della tutela (altresì enunciato dall'art. 67 par. 1 e 3 del Regolamento UE 2024/1348);

Ritenuto peraltro che i fatti allegati dal ricorrente dovranno essere valutati in sede giurisdizionale, costituendo aspetti di possibile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) legati ad atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti che fanno emergere una condizione di vulnerabilità del richiedente, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione complementare;

P.Q.M.

Dichiara sospeso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35 bis, comma 3°, del D.lgs. n. 25/2008 (per il quale "La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato") con conseguente diritto del ricorrente a rimanere;

fissa l'udienza del **10/12/2026**;

visto l'art. 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), introdotto dall'art. 3 c. 10 lett. b) del d.lgs. n. 149/2022;

dispone che l'udienza si svolga esclusivamente mediante il deposito in modalità telematica di note scritte, contenenti soltanto istanze e conclusioni;

dispone che il ricorso introduttivo e il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, al Ministero dell'Interno, presso la Commissione territoriale competente per gli adempimenti di cui all'art. 35 *bis*, commi 6, 7 e 8, del D.Lgs. 25/2008; dispone, altresì, la trasmissione al P.M. per le conclusioni di competenza, a norma dell'art. 738, comma 2, c.p.c.

Catania, 06/10/2026

Il Giudice

Rossella Vittorini